

= Scadenze

+ 12 novembre +

- Invio degli elenchi clienti fornitori per i soggetti con liquidazione IVA mensile e Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio

+ 18 novembre +

- Versamento IVA liquidazione mensile e trimestrale
- Versamento ritenute su lavoro dipendente e contributi sociali
- Versamento delle ritenute su lavoro autonomo
- Versamento dei contributi IVS 2013 dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito

- Invio delle comunicazioni d'intento in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese e trimestre precedente

+ 21 novembre +

- Invio degli elenchi clienti e fornitori per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale

+ 21 novembre +

- Invio degli elenchi INTRA-STAT mensili

+ 2 dicembre +

- 2° acconto imposte da UNICO e acconto INPS

= Circolare n. 8/2013

5 novembre 2013

Gentili Signore ed Egregi Signori,

con la presente vogliamo informarVi che il Governo ha recentemente varato il Disegno di Legge di stabilità per il 2014 che presto verrà discusso in parlamento.

Tra le principali variazioni di natura fiscale prevede:

1. TRISE _____	2
2. Rafforzamento deduzione ACE _____	2
3. Bonus ristrutturazioni , risparmio energetico e arredi _____	2
4. Rivalutazione dei beni d'impresa _____	3
5. Compensazione crediti d'imposta superiori a Euro 15.000 _____	4
6. IMU _____	4
7. Capitali all'estero - Allentamento segreto bancario _____	4
8. Imposta comunale di soggiorno (Provincia di Bolzano) _____	4
9. Flash-News _____	5

= Importante

Nuovo Tributo TRISE su rifiuti urbani ed immobili

= Importante

Aliquota deduzione ACE incrementata a partire dal 2014

= Importante

Prolungato la detrazione dell'aliquota del 50 % per il recupero edilizio e del 65 % fino alla fine del 2014.

1. TRISE

E' stato istituito il nuovo **Tributo sui servizi comunali (TRISE)** articolato in due componenti: la prima denominata **TARI**, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati e la seconda denominata **TASI**, a fronte della copertura dei relativi servizi indivisibili del Comune.

La **TARI** è dovuta da chiunque **possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti**, suscettibili di produrre **rifiuti urbani**. Questa è ancora in fase di definizione per quanto riguarda il calcolo del tributo.

La **TASI** è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo **fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti**. La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU. L'aliquota base è pari all'0,1%.

2. Rafforzamento deduzione ACE

Ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. **deduzione ACE**, è aumentata la misura dell'aliquota applicabile all'incremento di capitale proprio (ovvero, al patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali e al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per le imprese individuali e le società di persone.

In particolare, l'aliquota del **3 % applicabile fino al 2013** è così incrementata:

- **4 %** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- **4,5 %** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- **4,75 %** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

3. Bonus ristrutturazioni , risparmio energetico e arredi

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità la detrazione per il recupero e per il risparmio energetico si applica nelle seguenti misure:

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO (IRPEF)*

Periodo	Aliquota	Tetto massimo di spesa
Fino al 25/05/2012	36 %	Euro 48.000
26/06/2012 - 31/12/2014	50 %	Euro 96.000
1/1/2015 - 31/12/2015	40 %	Euro 96.000
Dal 1/1/2015	36 %	Euro 48.000

*Art. 16-bis comma 1 del TUIR

DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO (IRPEF, IRES)*

Periodo	Aliquota	Tetto massimo di spesa
---------	----------	------------------------

Fino al 5.6.2013	55 %	Limite di spesa a seconda dell'intervento agevolato
6/06/2013 - 31/12/2014	65 %	
1.1.2015 - 31.12.2015	50 %	
dal 1.1.2016	36 %	

*Legge n. 296/2006

DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO NEI CONDOMINI

Periodo	Aliquota	Tetto massimo di spesa
Dal 6/6/13 al 31/06/2015	65 %	Limite di spesa
1/1/2015 - 30/06/2016	50 %	a seconda
Dal 1/07/2017	36 %	dell'intervento agevolato

BONUS ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI*

Periodo	Aliquota	Tetto massimo di spesa
Fino al 31/12/2014	50 %	Euro 10.000

* vale soltanto per l'arredo dell'immobile che è oggetto di ristrutturazioni

4. Rivalutazione dei beni d'impresa

È "riproposta" la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio chiuso **al 31.12.2012**, riservata alle società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal **terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10 %.

= Importante

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2013

= **Importante**

Visto di conformità per la compensazione di crediti in F24 superiori ad Euro 15.000

= **Importante**

Abolizione IMU sulla prima casa

= **Importante**

Addio al segreto bancario da Austria, Lussemburgo e Svizzera

5. Compensazione crediti d'imposta superiori a Euro 15.000

L'utilizzo in compensazione orizzontale nel mod. F24 dei **crediti IRPEF e IRAP**, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a **Euro 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

6. IMU

Con il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 viene abolita la prima rata IMU sull'abitazione principale. La stessa è stata ratificata dal Parlamento. L'**abolizione** della seconda rata IMU è stata discussa in sede governativa ma non è stata ancora deliberata.

Agevolazioni sono state previste per gli immobiliari per gli immobili invenduti. È confermata l'abolizione della seconda rata dell'acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. "immobili merce", ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dal 2014 l'IMU è **inapplicabile** sull'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezioni degli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/9 e A/8.

Dal 2013 l'IMU relativa agli immobili strumentali è **deducibile** nella misura del 20% dal reddito d'impresa / lavoro autonomo. Rimane, invece, indeducibile ai fini IRAP.

7. Capitali all'estero - Allentamento segreto bancario

A partire dal 2015 il segreto bancario austriaco verrà allentato per gli stranieri con conseguenze probabili già a partire dal 2014. Allo stesso modo Lussemburgo vuole rafforzare lo scambio di informazioni. Diviene, quindi, sempre più difficile nascondere capitali all'estero e conseguentemente l'evasione fiscale.

Dal primo novembre il segreto bancario svizzero sarà molto diverso da come siamo abituati a conoscerlo: entrerà infatti in vigore una legge che obbligherà gli istituti di credito elvetici a fornire i dati sui loro correntisti esteri alle autorità straniere che ne faranno domanda. In pratica chi ha oggi i risparmi oltrefrontiera non sarà più protetto dallo storico e impenetrabile ombrello della privacy bancaria. Sembra la fine di un'epoca, alla quale la Svizzera è arrivata per gradi e sotto l'incalzare della comunità internazionale e dagli Stati sempre più a caccia di «tesori nascosti» per assestare le loro finanze.

Come spesso Vi abbiamo riportato, i capitali all'estero devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi nel quadro RW. Le sanzioni amministrative per le comunicazioni omesse ovvero infedeli sono state diminuite ma sono state introdotte regole più precise in riferimento all'antiriciclaggio.

8. Imposta comunale di soggiorno (Provincia di Bolzano)

A partire dal 2014 è stata introdotta anche in Provincia di Bolzano l'imposta comunale di soggiorno nelle seguenti misure:

- Euro 0,70 per pernottamento per alberghi a una o due stelle, camping e ostelli della gioventù come per gli ospiti di strutture non commerciali (masi, stanze private);

- Euro 1,00 per pernottamento in strutture a tre stelle o tre stelle superior;
- Euro 1,30 per pernottamento per strutture a quattro fino a cinque stelle superior.

L'importo viene trattenuto direttamente dagli albergatori, i quali devono successivamente versarlo al Comune. Le scadenze e le modalità di pagamento non sono tutt'ora conosciute.

Bambini entro i 14 anni di età non sono interessati da questa imposta.

In quanto trattasi di un'imposta da versare al Comune gli importi incassati non sono assoggettati ad IVA in base all'articolo 15 DPR 633/1972 e alle imposte sui redditi.

Per tali motivi Vi consigliamo di indicare i suddetti importi in una colonna separata nel registro dei corrispettivi e di NON comprenderlo nel prezzo del pernottamento.

Tale importo può essere addebitato al cliente mediante emissione di una ricevuta fiscale ovvero una ricevuta non rilevante ai fini fiscali con la seguente dicitura:

Imposta di soggiorno comunale:

Giorni di pernottamento: _____; Numero di persone: _____,

Euro _____ escluso IVA art. 15 DPR 633/1972.

9. Flash-News

- Black List Modello polivalente: La comunicazione Black List fino a fine 2013 è ancora da redigere sui precedenti modelli. Dal 2014 deve essere utilizzato il modello polivalente, che trovate a questo indirizzo :
<http://jws.agenziaentrate.it/jws/comunicazioni/2013/NSP13.inlp>
- San Marino - Black List: Dal 03.10.2013 è entrato in vigore l'accordo tra Italia e San Marino. E' da aspettarsi che San Marino venga esonerato dalla Black List.
- Imposta di bollo comunicazioni prodotti finanziari: Aumenta a decorrere dal 2014 dall' 1,5 per mille al **2 per mille**;
- Contributo di solidarietà IRPEF: Prorogato per il triennio **2014-2016** del contributo di solidarietà (3% del reddito complessivo superiore a Euro 300.000);
- Deduzione IRAP dipendenti: a partire dal 2014 è riconosciuta a regime la deduzione IRAP fino a Euro 15.000 per ciascun **nuovo dipendente** assunto con contratto a **tempo indeterminato** che costituisce **incremento** della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente e vale per l'anno di assunzione e i due successivi.
- POS presso studi professionali: dal **1° gennaio 2014** tutti gli Studi professionali dovranno dotarsi del POS tramite il quale i clienti potranno pagare le relative fatture con Bancomat o carte di credito.
- Imposta sostitutiva rivalutazione 2008: L'aliquota della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione sui beni strumentali dell'esercizio 2008 è del 3%. Il tasso di interesse ammontava nel 2010 al 1% e nel 2011 al 1,5%.
- Innovazioni tecniche impianti fotovoltaici: Gli impianti fotovoltaici costruiti precedentemente a luglio 2012 e superiori a 20 kWp devono uniformarsi entro marzo 2014 a nuove disposizioni. Questo presuppone un serie di comunicazioni tecniche da sviluppare insieme a tecnici competenti.

Con la presente, inoltre, vogliamo comunicarVi che dal 1° gennaio 2014 ogni pagamento RID verrà sostituito con il nuovo strumento di pagamento SEPA (*Single Euro Payments Area* - Area unica dei pagamenti in Euro) in base al Regolamento UE n. 260/2012.

Il nostro Studio si sta uniformando a questa disposizione con la messa a punto di tale strumento di pagamento.

L'autorizzazione concessa per l'addebito del pagamento tramite RID sul conto corrente rimane ugualmente valido anche per i pagamenti tramite SEPA. Quindi per tutti i nostri clienti che hanno aderito al pagamento tramite RID non ci saranno ulteriori dispendi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

I Vostri Consulenti